



COMUNE DI FELINO

**REGOLAMENTO
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
DI FELINO**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. xx DEL 29/07/2021

Art.1

TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del “Mercatino dell’Antiquariato di Felino” che si svolge su aree pubbliche a Felino capoluogo la prima domenica di ogni mese fatti salvi i mesi di gennaio, luglio, agosto e settembre.

2. L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., dall’articolo della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999, n. 12 e s.m.i. e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione di Giunta Regionale 1368/99 come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 485/2013 e successiva deliberazione di Giunta Regionale 328/2019, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. Il presente mercato, secondo la definizione prevista dall’art.6 della L.R. 12/99 si definisce:
 - a merceologia esclusiva (art. 6, comma 1, lettera b)
 - mercatino degli hobbisti (art.6, comma 1, lettera c bis)

4. Nel mercato sono ammesse soltanto le seguenti merceologie, purché non contrastanti con lo spirito della manifestazione:
 - a. Merce riconducibile alla categoria “Antiquariato” e quindi esclusivamente:
 - Mobili ed arredi da interno e da esterno;
 - Dipinti, sculture e stampe;
 - Oggettistica (piccoli elettrodomestici, lampade, ecc.)
 - Libri, documenti, fumetti, manifesti, cartoline e altri supporti cartacei
 - Orologi
 - Filatelia, francobolli e oggetti di interesse filatelico
 - Giochi e giocattoli
 - Numismatica, Monete, medaglie ed affini
 - Ricami e tessuti
 - Bigiotteria
 - Capi ed accessori di abbigliamento, calzature, borse ed accessori di pelletteria
 - dischi, c.d.

Agli effetti del presente Regolamento s’intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni,

facendo riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento, con rispetto del settore denominato "modernariato".

b. Libri che trattano d'arte, di antiquariato e di collezionismo.

5. Ai sensi e agli effetti dell' art 37 T.U.L.P.S., è fatto divieto ai partecipanti di esercitare la vendita ambulante di armi. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere solo con licenza del questore.

6. È, altresì, fatto divieto ai partecipanti di esporre e vendere prodotti diversi da quelli previsti dal presente Regolamento.

7. E' comunque vietato porre in vendita cose usate con meno di 30 anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni d'epoca e oggetti attualmente in produzione, ad esclusione di francobolli, monete emedaglie, oggetti di collezionismo diffuso e libri nuovi se non specifici del settore arte e antiquariato.

Art.2

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPAZIONE

1. Sono ammesse a partecipare le seguenti categorie:
 - a. operatori su area pubblica in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 12/99 che trattano le merceologie previste dal presente regolamento;
 - b. Hobbisti di cui all'art. 7 bis dalla L.R. 12/1999.

Art.3

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato è a cadenza mensile ed ha luogo la prima domenica di ogni mese fatti salvi i mesi di gennaio, luglio, agosto e settembre. Il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà prevedere giornate di svolgimento straordinarie del Mercato.

10. L'orario di vendita, stabilito con apposita ordinanza del Sindaco, deve essere ricompreso tra le ore 06:00 le ore 21:00.

Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:

- l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
- l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- l'orario di vendita;

- l'orario entro il quale deve essere sgomberato il posteggio;
 - l'orario entro il quale gli "spuntisti" che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per le operazioni di spunta;
 - l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie.
2. È fatto divieto agli espositori di abbandonare lo spazio espositivo assegnato prima dell'orario definito con ordinanza del Sindaco salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organizzatori possono chiedere di comprovare e salvo il caso di maltempo che provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della manifestazione.
3. Nel caso in cui si debba abbandonare lo spazio espositivo assegnato:
- a. non deve essere intralciata l'esposizione degli altri partecipanti;
 - b. deve essere individuato il percorso più breve all'interno dell'area fieristica.
4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

Art.4

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge nel centro di Felino, nelle aree individuate nella planimetria ALLEGATO 1 parte integrante del presente atto, e più precisamente nelle seguenti vie e piazze:
- Via Carducci;
 - Via Verdi;
 - Piazza Miodini
2. Gli spazi espositivi assegnabili sono complessivamente 99 e sono posizionati in planimetria con dimensioni che tengono conto del rispetto delle norme di sicurezza e del codice della strada. Nella collocazione degli stessi si è tenuto conto della seguente distinzione:
- gli spazi non consentono di norma il mantenimento del veicolo dietro al banco (profondità massima del banco 3 mt) salvo che non ricorrano giustificati motivi quali disabilità fisica e/o motoria dell'operatore che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare;
 - nel caso ricorrano i motivi di cui sopra sarà cura del soggetto affidatario della gestione posizionale i banchi con possibilità di mantenere il veicolo dietro al banco (profondità massima del banco 5 mt) in posizioni che consentano di non intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso e l'esposizione

degli altri partecipanti;

- N. 40 posteggi in Piazza Miodini sono riservati ad operatori del commercio su aree pubbliche in possesso di idonea autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della LR 12/1999 che trattano le merceologie previste dal presente Regolamento.

3. La modifica dell'area mercatale allegata al presente Regolamento può essere approvata, per motivate esigenze legate a lavori, emergenze sanitarie, esigenze viabilistiche o adeguamenti normativi in merito al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, con delibera Giunta Comunale, consultato preventivamente l'eventuale soggetto affidatario della gestione.

Art.5

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGIO AGLI OPERATORI PROFESSIONALI DEL COMMERCIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare.

2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo on line del Comune, congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. dell'elenco dei posteggi liberi, gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ai posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, possono chiedere la concessione di posteggio per 12 anni.

4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto dei criteri di priorità per la formazione della graduatoria previsti dalla normativa vigente.

5. Per quanto ivi non espressamente previsto, le procedure riguardanti le modalità di rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche nonché le modalità di svolgimento del commercio ambulante su posteggio sono disciplinate dal D. lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99 e s.m.i. e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 6

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari o risultanti non assegnati ad alcun concessionario, vengono assegnati, per la giornata ed in ordine di precedenza, a:

- titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciate da qualsiasi Comune Italiano ai sensi delle lettere a) o b), del comma 1, art. 28, del D.lgs 114/98,
- hobbisti dotati di idoneo tesserino rilasciato ai sensi della L.R. 12/99 così come modificata dalla L.R. 4/2013 che abbiano firmato l'apposito Registro e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.

2. L'assegnazione riguarda, in prima istanza, i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciate da qualsiasi Comune Italiano ai sensi delle lettere a) o b), del comma 1, art. 28, del D.lgs 114/98 ed avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti", formata dagli operatori che hanno trasmesso la comunicazione di partecipazione alla spunta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La graduatoria viene determinata applicando il criterio del maggior numero di presenze maturate dall'operatore alla spunta, con la medesima autorizzazione, cumulate dall'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.

In caso di parità di numero di presenze, si applica il criterio l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla spunta, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

Inoltre:

- a. l'esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
- b. il concessionario di due o tre posteggi (rispettivamente nel mercato fino a 100 posti o superiore a 100 posti) non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
- c. il Concessionario di 1 solo posteggio, nei mercati fino a 100 posti e di 2 posteggi, nei mercati con oltre 100 posti, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
 - se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione

di un solo posteggio temporaneamente vacante.

Le presenze sono rilevate dal Corpo Unico di Polizia Locale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata dall'Ufficio Commercio del Comune.

In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione di azienda.

La comunicazione di partecipazione alla spunta mantiene efficacia fino a diversa segnalazione dell'operatore, salvo l'assenza per tre anni consecutivi in ciascuna delle manifestazioni per cui la comunicazione è stata presentata, nel qual caso, l'efficacia della stessa cessa e per la partecipazione alla spunta è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione.

3. Conclusasi l'assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili agli spuntisti ai sensi del precedente comma 2, l'assegnazione riguarderà gli hobbisti in possesso dei requisiti di legge.

Art.7

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI DEL MERCATO IN FORMA HOBBISTICA

1. L'assegnazione dei posteggi non in autorizzazione è riservata agli hobbisti che:

- vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, beni compatibili con la definizione merceologica di cui al presente regolamento al quale si rimanda. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore ad euro 250,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore ad euro 1.000,00 ;
- in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010, sono dotati di tesserino identificativo (art. 7 bis, c.3, L.R. 12/99) contenente generalità e foto, oltre a trenta appositi spazi per la vidimazione, di cui dieci per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, rilasciato dal Comune di residenza (o dal Comune di Bologna in caso di residenza fuori Regione).

2. I posteggi riservati in via prioritaria ad operatori con autorizzazione (art. 4 comma 3) possono essere assegnati, solo in mancanza di questi, ad hobbisti.

3. L'assegnazione avviene in ordine cronologico partendo dal primo firmatario del registro di giornata e

scorrendo tale registro, fino ad esaurimento dei posteggi. Ai sensi dell'art. 7bis, c. 8, L. R. 12/99, la partecipazione dell'operatore hobbista deve avvenire con criteri di rotazione senza il riconoscimento di priorità per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche.

4. Il tesserino ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni anche non consecutivi. Tale tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi di controllo.

5. Il tesserino è soggetto a vidimazione obbligatoria del Comune con timbro e data. E' responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino. In assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione con le relative sanzioni di cui all'art. 11.

Art.8

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI

(art.6 c.7 L.R.12/99)

1. La gestione e la promozione del Mercatino dell'Antiquariato, fatte salve le funzioni istituzionalmente proprie del Comune, sono affidate ad un soggetto esterno individuato con apposito atto di affidamento.

2. Il soggetto esterno di cui al precedente comma si impegna al rispetto e all'applicazione delle condizioni previste dal presente Regolamento.

Art.9

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente, con apposita ordinanza, istituisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale e in un raggio di m.1000 dai margini della stessa (art.28 c.16 D.Lgs. 114/98 - art.3 c.5 L.R. 12/99).

Art.10

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio espositivo assegnato date le dimensioni definite nella planimetria ALLEGATO A.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali non possono sostare nell'area di mercato e devono essere spostati al termine delle operazioni di scarico.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
5. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area fieristica e/o nell'occupazione dello spazio assegnato
6. L'espositore che non rispetta le sopra indicate prescrizioni, in seguito ad accertamento formalizzato e comunicato con raccomandata A/R o via pec non potrà ottenere l'assegnazione di uno spazio espositivo nell'edizione del mese successivo;

Art.11

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.5 c.1 L.R. 12/99);
2. Ai sensi dell'art. 128 del T.U.L.P.S., l'operatore ha l'obbligo della tenuta del registro di cui all'art. 247 del Regolamento di detto Testo Unico. Nel registro devono essere indicati, senza spazi in bianco, il nome, il cognome, e domicilio dei venditori e dei compratori, le date delle operazioni, la specie della merce comperata o venduta ed il prezzo pattuito;
3. Nel caso di attività esercitata in forma hobbistica l'operatore ha l'obbligo di esibire il tesserino ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

4. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti in modo differenziato, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti;
5. Il posteggio non deve rimanere incustodito;
6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti;
7. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
8. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita;
9. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie;
11. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi;
12. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente, di norma, da impianti pubblici;
13. Sono vietate la vendita di oggetti, riproduzioni e la diffusione sonora di brani che offendano la storia della Repubblica Italiana;
14. Per gli hobbisti, è necessario esporre e mettere bene in vista nel proprio posteggio:
 - a. il tesserino hobbista in originale;
 - b. l'elenco dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, il loro prezzo che riporti, attestandolo, che il valore della merce non supera complessivamente il valore di € 1.000,00 e che nessuno degli oggetti posti in vendita ha un valore superiore a € 250,00;
15. È obbligatorio tenere esposto sul banco di vendita un cartello in cui sia detto: "E' diritto

dell'acquirente richiedere al venditore la dichiarazione circa la natura dell'oggetto acquistato”;

16. La collocazione degli oggetti e delle attrezzature necessarie ai fini dell'esposizione deve avvenire all'interno degli spazi numerati assegnati nella prescritta concessione;
17. È fatto divieto di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
18. È vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all'interno dell'area mercatale individuata nella planimetria ALLEGATO A;
19. È vietata la vendita mediante “illustrazione della merce”, battitori ecc;
20. Nel caso di utilizzo di impianti a G.P.L. deve essere garantita la pubblica incolumità mediante la presenza di estintori e simili e certificazioni di sicurezza.

Art.12 SANZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 c.1 del D. Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Nel caso di esercizio dell'attività di hobbista da parte di soggetti privi del tesserino identificativo o in possesso di tesserino privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni dell'art. 29, c.1, D.lgs. n. 114/1998, dell'art.56, L.R. n. 6/2004 e del Regolamento regionale n. 20/2004.
3. Si applica la sanzione pecuniaria, ai sensi della LR 12/99 e s.m.i., da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:
 - a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
 - b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;
 - c) vendita, baratto, proposta o esposizione di oggetti con prezzo superiore a euro 250,00.

4. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 c.2 del D. Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a 3.098,74:

- vendere prodotti non appartenenti alle categorie merceologiche ammesse;
- esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m.1000;
- cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;
- vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;

5. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 500,00 € :

- a) collocare i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;
- b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce se non autorizzati nel caso in cui ricorrano giustificati motivi quali disabilità fisica e/o motoria dell'operatore che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare;
- c) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature eccessivamente dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio arrecando danno agli operatori confinanti, al transito dei pedoni e dei veicoli autorizzati e di soccorso;
- d) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- e) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;
- f) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
- g) non lasciare pulito il posteggio occupato e depositare i rifiuti come prescritto;
- h) lasciare il posteggio incustodito;
- i) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
- j) utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni non in relazione ai prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;
- k) utilizzare energia elettrica non proveniente da impianti pubblici o da altre sorgenti in assenza di collegamento elettrico a norma;
- l) non rispettare gli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco;

6. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.689/81 e successive modificazioni (D. Lgs. 507/99).

7. Il mancato pagamento del canone di accesso, dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del

posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

Art.12

ENTRATA IN VIGORE e ABROGAZIONI

1. Questo regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.